




COMUNE DI BOVOLENTA  
PROVINCIA DI PADOVA



**REGOLAMENTO**  
**PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**  
**DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

*Delibera di adozione  
del Regolamento o  
dell'ultima modifica:* C.C. n. 14 del 23/03/2001

*In vigore dal:* 19/05/2001

**COMUNE DI**



**BOVOLENTA**

Provincia di Padova

# REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

## RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Il Decreto Legislativo n.22 del 5.2.1997 e successive modificazioni e integrazioni;
- L'art.62 della Legge Regionale n.33 del 16.4.1985 e successive modificazioni e integrazioni;
- L'art.16 del Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (in seguito denominato PRRSU) approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n.785 del 28.10.1998;
- Gli artt.: 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e 14 comma 1 della Legge n.441 del 29.10.1997;
- Il DMA del 26.1.1990;
- La Legge n.142 del 8.6.1990 e successive modificazioni e integrazioni;
- Il DMA del 29.5.1991;
- Il Capo III del Decreto Legislativo n.507 del 15.11.1993;
- L'art. 39 della Legge n.146 del 22.2.1994
- L. R. 3 del 2000

# Sommario

## **TITOLO I : Disposizioni Generali**

- Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 DEFINIZIONI
- Art. 3 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- Art. 4 ESCLUSIONI
- Art. 5 PRINCIPI GENERALI
- Art. 6 DIVIETI OBBLIGHI GENERALI
- Art. 7 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
- Art. 8 ORDINANZE CONTIGIBILI ED URGENTI

## **TITOLO II : Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani domestici e assimilati**

- Art. 9 DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI
- Art. 10 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
- Art. 11 SERVIZIO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
- Art. 12 MODALITA' E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI
- Art. 13 SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"
- Art. 14 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI
- Art. 15 GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE
- Art. 16 GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA
- Art. 17 COMPOSTAGGIO DOMESTICO
- Art. 18 GESTIONE DELLE FRAZIONI RECUPERABILI "SECCHE"
- Art. 19 GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCA NON RECUPERABILE
- Art. 20 GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
- Art. 21 VERDE PUBBLICO
- Art. 22 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
- Art. 23 GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI
- Art. 24 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE
- Art. 25 FESTE POPOLARI E MERCATI
- Art. 26 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
- Art. 27 CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

## **TITOLO III : Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani esterni e cimiteriali**

- Art. 28 DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI
- Art. 29 SPAZZAMENTO STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI
- Art. 30 PULIZIA CESTINI STRADALI PORTARIFIUTI
- Art. 31 PULIZIA DEGLI ARGINI DI FIUMI E DEI CORSI D'ACQUA
- Art. 32 RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI
- Art. 33 POZZETTI STRADALI - GRIGLIATI
- Art. 34 AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
- Art. 35 ALTRI SERVIZI DI PULIZIA
- Art. 36 SGOMBERO NEVE
- Art. 37 OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA
- Art. 38 LAVAGGIO DEI CONTENITORI

**Comune di Bovolenta**

Regolamento per la raccolta differenziata e dei rifiuti urbani e assimilati

- Art. 39 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI
- Art. 40 AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI
- Art. 41 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI
- Art. 42 DISPOSIZIONI DIVERSE
- Art. 43 AREE DI SOSTA TEMPORANEA
- Art. 44 GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

**TITOLO IV : Servizi Speciali - Ecocentro**

- Art. 45 FINALITA'
- Art. 46 RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO L'ECOCENTRO
- Art. 47 ACCESSO ALL'ECOCENTRO
- Art. 48 CONFERIMENTO DI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
- Art. 49 CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI
- Art. 50 APERTURA DELL'ECOCENTRO
- Art. 51 ADDETTI ALL'ECOCENTRO
- Art. 52 MODALITA' DI CONFERIMENTO
- Art. 53 NORME DI COMPRTAMENTO
- Art. 54 GESTIONE
- Art. 55 COMPITI DELL'APPALTATORE DEL SERVIZIO

**TITOLO V : Validità del Regolamento. Controlli e sanzioni**

- Art. 56 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
- Art. 57 COMPETENZA
- Art. 58 CONTROLLI E VIGILANZA
- Art. 59 ACCERTAMENTI
- Art. 60 DIVIETI
- Art. 61 SANZIONI
- Art. 62 ENTRATA IN VIGORE

**Allegati**

# Titolo I

## Disposizioni Generali

**Art. 1**

**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento, predisposto ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.29/97, ha per oggetto:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.

**Art. 2**

**DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Regolamento si definisce:

- 1) **RIFIUTO**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A al Decreto Legislativo n.22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 2) **MULTIMATERIALE**: rifiuti secchi riciclabili misti (di norma vetro, lattine, barattoli e contenitori per liquidi in plastica), esclusa la carta;
- 3) **PRODUTTORE**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e/o la persona che ha effettuato operazioni di prettattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutuato la natura o la composizione dei rifiuti;
- 4) **DETENTORE**: Il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- 5) **GESTIONE**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- 6) **GESTORE**: il soggetto che effettua il servizio comunale o intercomunale di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti nelle forme di cui all'art.21 del D.Lgs. n.22/97. Il soggetto gestore coincide con l'Amministrazione Comunale;
- 7) **APPALTATORE**: Il soggetto incaricato dal gestore per l'esecuzione del servizio di trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti;
- 8) **RACCOLTA PORTA A PORTA**: metodo di raccolta dei rifiuti conferiti dai cittadini presso le abitazioni, e dalle altre utenze presso i luoghi delle rispettive attività. Di norma il metodo consente l'identificazione dell'utenza che ha eseguito il conferimento, anche se le Amministrazioni Comunali possono prevedere conferimenti collettivi da parte, comunque, di un numero di utenze limitato e ben identificabile (es.: bidoni condominiali);
- 9) **TRATTAMENTO**: processi di selezione e di lavorazione dei rifiuti per la realizzazione di prodotti riutilizzabili;
- 10) **RECUPERO**: operazioni eseguite sulle materie provenienti da raccolte differenziate per renderle idonee alla commercializzazione ed al riutilizzo;
- 11) **SMALTIMENTO**: le operazioni previste nell'allegato B al Decreto Legislativo n.22/97;
- 12) **SPAZZAMENTO**: le operazioni di pulizia delle aree pubbliche e/o di uso pubblico, nonché il trasporto ed eventuale stoccaggio definitivo dei materiali di risulta;
- 13) **LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

- 14) **STOCCAGGIO:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti cui al punto D15 dell'allegato al Decreto Legislativo n.22/97 nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali;
- 15) **DEPOSITO TEMPORANEO:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni indicate al successivo articolo n.7;
- 16) **BONIFICA:** ogni intervento di rimozione della fonte inquinante o di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo dell'area;
- 17) **MESSA IN SICUREZZA:** ogni intervento per il contenimento e/o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti; \*
- 18) **COMBUSTIBILE DA RIFIUTI:** il combustibile ricavato dai rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- 19) **COMPOST DA RIFIUTI:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- 20) **IMBALLAGGI:** il prodotto, composto da materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché agli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Gli imballaggi si possono a loro volta suddividere in:
  - Per la vendita o Primario: concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale;
  - Multiplo o secondario: concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un'unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali del punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
  - Per il trasporto o Terziario: concepito in modo da facilitare la manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei;
- 21) **ECOCENTRO:** è l'impianto comunale custodito e recintato in cui, su orari prestabiliti, gli utenti possono conferire alcune frazioni di rifiuti urbani ed assimilati che non trovano collocazione con il normale servizio di raccolta, stante le maggiori quantità.

### Art. 3

#### CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n.22/97 ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento i rifiuti sono così classificati:

#### IN BASE ALLA PROVENIENZA:

##### URBANI

**DOMESTICI** sono costituiti dai rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:

##### **ORDINARI:**

- **VERDE:** comprende il materiale lignocellulosico derivante dai lavori di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura di piante sia pubbliche che private, ecc.;
- **UMIDO:** comprende gli scarti di cucina organici e biodegradabili, compresi carta (tipo scottex, fazzoletti di carta e simili) e verde in modica quantità;
- **SECCHI:** sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, a loro volta suddivisi in:
  - **RECUPERABILI:** tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in:
    - **CARTA:** frazione recuperabile costituita da carta e cartone;

- **PLASTICA:** frazione recuperabile costituita da contenitori per liquidi in plastica di volume inferiore ai 10 litri;
- **VETRO :** frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie ecc.;
- **LATTINE:** frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;
- **BARATTOLI:** frazione recuperabile costituita da contenitori in acciaio o banda stagnata;
- **ALTRE FRAZIONI RECUPERABILI:** altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti (ad es. fogli di polietilene o cassette di plastica, se recuperabili);
- **NON RECUPERABILI** tutte le frazioni non passibili di recupero, compresi i piccoli ingombranti (sedie, comodini ed altri oggetti analoghi che possano essere agevolmente raccolti dagli operatori), destinate allo smaltimento;

**PERICOLOSI** (rif.: allegato D al D.Lgs. n.22/77 ed articolo n° 7 dell'elaborato E del Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n° 785 in data 28 ottobre 1988): batterie e pile, medicinali, prodotti e contenitori etichettati "T" e/o "F" (vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, ecc.), tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

**INGOMBRANTI:** sono costituiti da beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei Rifiuti;

**ESTERNI:** sono costituiti dai Rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, canali appartenenti a pubblici demani;

**ASSIMILATI:** (RSA = Rifiuti Solidi Assimilati): sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità. Fino al momento in cui lo Stato non determinerà i criteri qualitativi per l'assimilazione, si farà riferimento all'elenco di cui al punto 1.1.1. della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27/7/84, riportata in allegato. Ferma restando la non assimilabilità dei rifiuti speciali pericolosi, i rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste per i rifiuti domestici (verde, umido, secco riciclabile, ecc.);

**CIMITERIALI:** sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli precedentemente classificati come Verde, Esterni e Assimilati;

**SPECIALI:** (RS = Rifiuti Speciali) sono rifiuti speciali:

- I rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- Derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- I rifiuti derivanti da attività industriali;
- I rifiuti derivanti da attività artigianali;
- I rifiuti derivanti da attività commerciali;
- I rifiuti derivanti da attività di servizio;
- I rifiuti derivanti da attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- I rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- I macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

**IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA':**

sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del Decreto Legislativo n.22/97.

**Art. 4  
ESCLUSIONI**

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai rifiuti elencati all'art.8 del D.Lgs. n.22/97;

**Art. 5.  
PRINCIPI GENERALI**

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza dei principi generali di seguito indicati.

**I Rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente** e, in particolare:

- Senza determinare i rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- Senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- Senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Compete al Comune la gestione dei Rifiuti Urbani, così come definiti all'articolo precedente, in regime di privativa nelle forme di cui alla Legge n.142/90 e successive modifiche e all'articolo n.23 del Decreto Legislativo n.22/97.

La gestione dei rifiuti, si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario.

Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti tramite:

- Il reimpiego e il riciclaggio;
- Le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- L'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di prima sono considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

Per il conseguimento delle finalità di cui sopra il Comune di Bovolenta, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di Legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme previste dalla L.142/90 e dall'art.n.23 del D.Lgs. n.22/97.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione. In ogni caso il cittadino-utente dovrà avere da parte dell'Amministrazione Comunale, tramite anche gli Uffici competenti, la massima attenzione per superare eventuali difficoltà legate al servizio di raccolta dei rifiuti.

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Il Comune può istituire, nelle forme previste dalla citata L. n.142/90 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti non assimilati ai rifiuti urbani.

La privativa di cui al comma 3° del presente articolo non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani svolte all'interno di insediamenti industriali qualora le strutture utilizzate dagli stessi siano state autorizzate dagli organi competenti ai sensi dell'art. n.22 – comma 11 – del D.Lgs. n.22/97, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani.

**Art. 6**

**DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI**

I produttori di rifiuti Urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.

**E' vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti al suolo.** Non viene considerato abbandono:

- Il deposito delle frazioni dei RIFIUTI raccolti con il sistema "PORTA A PORTA" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
- Il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti;
- Il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani, come definita al precedente art.2 tramite compostaggio domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.

E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e riportate nell'art.60 del presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti e al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma n.2 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma precedente sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio di nettezza urbana.

Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (Dpr 27.4.1955 n.547, Dpr 19.3.1956 n.303 e D.Lgs. n.626/97) ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.).

Tutto il personale incaricato alla raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito.

I mezzi e le attrezzature saranno tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di Legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o malfunzionanti; le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparati o sostituiti nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, essere dotati di appositi segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili. Dovranno, inoltre, essere a perfetta tenuta stagna, onde evitare la dispersione del percolato.

Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

**Art. 7**

**OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI**

Il Comune promuove, tramite gli appositi contenitori (rifiuti a1, a2, a3) distribuiti nel territorio comunale, tutti gli altri (rifiuti a4, a5, a6, a7, b1, b2) vanno conferiti presso l'Ecocentro per la raccolta differenziata delle seguenti frazioni di rifiuto speciale e urbano pericoloso:

a) Rifiuti pericolosi:

- a1 batterie e pile;
- a2 prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" o "F";
- a3 prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o variati;
- a4 lampade a scarica e tubi catodici;
- a5 siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico
- a6 batterie per auto;
- a7 cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti

b) Rifiuti liquidi:

- b1 oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti;
- b2 oli e grassi minerali esausti.

Per le frazioni di rifiuto speciale e pericoloso indicati nell'art.3 del presente Regolamento, se non dichiarati assimilabili agli urbani, il conferimento, la raccolta e lo smaltimento deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n.22/97.

E' vietato miscelare categorie diverse di Rifiuti Pericolosi ovvero Rifiuti Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi.

In deroga al divieto di cui al comma precedente, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere effettuata qualora sia autorizzata dall'autorità competente.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente chiunque viola il divieto di cui sopra è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'art.5 del presente Regolamento.

E' tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei contenitori o nei punti di accumulo destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili.

**Art. 8**

**ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI**

Fatto salvo quanto previsto dalla vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e l'ambiente.

Le ordinanze di cui al comma precedente devono indicare le specifiche norme cui si intende derogare e sono adottate visto lo specifico parere espresso dagli organi tecnico-sanitari competenti per territorio, ai sensi dell'art. n.13 – comma 3° - del D.Lgs. n.22/97:

Dette ordinanze verranno comunicate al Ministero dell'Ambiente e al Ministro della Sanità entro tre giorni dalla data di emissione ed avranno efficacia per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi e non potranno essere reiterate per più di 2 (due) volte, salvo diversa decisione del Presidente della Regione Veneto d'intesa con il Ministro dell'Ambiente qualora ricorrano comprovate necessità.

## Titolo II

### Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani domestici e assimilati

**Art. 9**  
**DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI**

Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come Raccolta, Trasporto e Recupero/Smaltimento ai sensi dell'art.2 del presente Regolamento) DELLE PRESENTI TIPOLOGIE DI Rifiuti Urbani e Speciali:

- Rifiuti Urbani Domestici, come definiti al precedente art.3;
- Rifiuti Urbani Assimilati, come definiti al precedente art.3;
- Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani ai sensi del successivo art.10;
- Rifiuti primari da Imballaggio come definiti al precedente art.2.

L'intera gestione dei Rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuata da questo Comune con differenziazione spinta dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

**Art. 10**  
**ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI**

L'assimilazione dei Rifiuti Speciali agli Urbani sarà effettuata con apposito provvedimento in conformità ai criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'art.18 – comma 2° lett. D – del D.lgs. n.22/97.

In via transitoria, nelle more dell'approvazione del provvedimento di cui al comma precedente, sono considerati assimilati agli urbani quelli individuati con delibera di Consiglio Comunale n.31/98, esecutiva, allegata al presente Regolamento.

Ai fini di ottimizzare la quantità di rifiuti, le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai Rifiuti Assimilati agli Urbani provenienti da attività di tipo economico-produttivo che verranno suddivisi in frazioni organiche, secche recuperabili e non recuperabili, come i Rifiuti Domestici.

Le attività che producono rifiuti speciali possono, ai sensi dell'art.10 – comma 2° lett. c) – del D.Lgs n.22/97, conferire tali rifiuti al pubblico servizio di raccolta tramite apposita convenzione.

**Art. 11**  
**SERVIZIO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Ai fini del servizio di asporto, i produttori di rifiuti assimilati in quantità paragonabili a quelle delle utenze civili, verranno considerati come utenze domestiche. I criteri indicativi per l'individuazione dei PICCOLI PRODUTTORI sono i seguenti:

- per il servizio riguardante il secco non riciclabile sono da considerarsi piccoli produttori gli utenti che producono mediamente fino a 300 litri (intesi come volume del contenitore) alla settimana di tale rifiuto;
- per il servizio riguardante la carta sono da considerarsi piccoli produttori gli utenti che producono mediamente fino a 300 litri (intesi come volume del contenitore) alla settimana di tale rifiuto.
- Per le rimanenti frazioni di rifiuto vale quanto definito nei successivi articoli.

Ad eccezione dei "piccoli produttori" i rifiuti assimilati delle ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE dovranno essere conferiti dall'utente all'interno di idonei contenitori di adeguata capacità (sacchi, bidoni, cassonetti, benne, ecc..) decisi dall'Amministrazione Comunale e di proprietà del Comune di Bovolenta e concesso in comodato ad uso gratuito e da utilizzare a seconda della tipologia del rifiuto. La pulizia dei contenitori sarà a cura degli utenti.

La Ditta Appaltatrice sarà comunque responsabile della corrispondenza qualitativa dei rifiuti raccolti alle prescrizioni comunicate dall'Ufficio competente del Comune. Le penali eventualmente applicate dagli impianti di trattamento e recupero, conseguenti alla non idoneità dei rifiuti conferiti, saranno a totale carico della Ditta Appaltatrice.

Le modalità di raccolta e le frequenze, salvo alcune variazioni indicate nei successivi articoli, saranno, di norma, medesime a quelle previste per le utenze domestiche.

Il Comune può richiedere, a seguito di eventuali problematiche che possono essere riscontrate, che il giro di raccolta dei rifiuti dei grandi produttori (anche solo per alcune frazioni di rifiuto) venga separato dalla raccolta dei medesimi rifiuti presso le rimanenti utenze.

**Art. 12**

**MODALITA' E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI  
RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI**

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro l'intero perimetro Comunale, comprese le utenze sparse nelle zone agricole.

Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene con differenziazione spinta dei flussi merceologici fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

Gli utenti sono tenuti ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Domestici e Assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta secondo le modalità indicate negli articoli successivi.

Le modalità e le frequenze di raccolta vengono determinate tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

Pertanto l'Amministrazione Comunale può servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate nel presente Regolamento qualora analisi più corrette lo suggerissero oppure ciò si renda necessario in attuazione dell'art.23, commi 1,2, e 3 del D.Lgs. n.22/97.

**Art. 13**

**SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"**

Il servizio di raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani domestici verrà attuato con la separazione dei flussi mediante il sistema di raccolta "porta a porta", secondo quanto precisato nei successivi articoli.

Il servizio verrà eseguito con idonea manodopera e adeguate attrezzature in tutto il territorio del Comune.

Il servizio di raccolta "porta a porta" avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada.

La Ditta Appaltatrice passerà "porta a porta" provvedendo allo svuotamento dei contenitori o alla raccolta dei sacchetti. Questi verranno collocati, nel 'giorno e nell'ora prefissati, davanti all'ingresso dell'abitazione o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali

Il servizio verrà eseguito nelle prime ore del mattino secondo le disposizioni, nei giorni e negli orari che verranno stabiliti zona per zona dall'Amministrazione Comunale. In particolare, il passaggio nelle zone centrali dovrà avvenire entro l'orario specificato.

Sia gli orari che i giorni e le frequenze di raccolta sono modificabili secondo necessità, previa richiesta dell'Amministrazione Comunale e con preavviso di almeno trenta giorni alla Ditta Appaltatrice. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno in accordo con gli Uffici Comunali. Lo spostamento del giorno di raccolta verrà comunicato, a cura e spese della Ditta Appaltatrice, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo agli Uffici Comunali competenti e, con volantini, agli utenti interessati. salvo che agli utenti non sia già stato distribuito un calendario delle raccolte concordato con l'Amministrazione Comunale.

Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata. Quando la necessità di pulire una stessa zona si presentasse in modo costante gli utenti saranno invitati, dagli Uffici competenti, a provvedere di depositare i sacchetti in appositi contenitori.

Il conferimento degli appositi sacchi, per le frazioni conferite con tali contenitori, sarà regolato dalle seguenti norme:

- Il conferimento deve avvenire in modo separato per ogni tipo di rifiuto in sacchetti trasparenti, secondo il colore e fattura decisi dall'Amministrazione Comunale, nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;

- I sacchi devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse;
- I sacchi devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;
- Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché di ridurre i disturbi alla popolazione;
- Allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti debbono proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

Per proteggere i sacchi dagli attacchi degli animali possono essere usati idonei mezzi e/o appositi contenitori di proprietà dell'utente il quale deve garantirne la corretta pulizia nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico-sanitario.

Il conferimento di questi contenitori dovrà sottostare alle norme indicate per i sacchetti ed in particolare i contenitori stessi non potranno in alcun modo essere posizionati in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche pedonale.

Nel caso che i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.

Per le utenze di tipo condominiale o comunque collettivo i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.

Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi che l'Amministrazione riterrà necessario, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.

Per gli utenti che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegna dei rifiuti stessi, se ritenuto opportuno dall'Amministrazione Comunale, potrà avvenire, sempre in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori che potranno essere messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

La pulizia e la disinfezione dei contenitori sono a cura degli utilizzatori e possono essere imposte dal responsabile dell'Ufficio Ambiente nel caso che quest'ultimo lo ritenesse opportuno.

I contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

La responsabilità sulla qualità dei materiali raccolti è della Ditta Appaltatrice; a suo carico, quindi, sono da considerarsi le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento, trattamento o recupero, conseguenti alla non idoneità dei rifiuti ad essi conferiti.

Per tutti i servizi prestati, la ditta Appaltatrice è tenuta a comunicare alle Amministrazioni Comunali l'orario di inizio del servizio ed il percorso seguito dalle squadre.

#### **Art. 14**

#### **DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI**

Tutte le frazioni raccolte dovranno essere conferite distintamente ognuna ad idoneo impianto di Recupero/Smaltimento in ogni caso le operazioni di Recupero (come indicate nell'allegato C al D.Lgs. n.22/97) sono da preferirsi a quelle di Smaltimento (come indicate nell'allegato B dello stesso D.Lgs. n.22/97).

Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

**Art. 15**

**GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE**

La raccolta della frazione VERDE degli RSU viene effettuata con il sistema "porta a porta". Da aprile a settembre (inclusi), il servizio verrà effettuato con cadenza settimanale. Nei mesi da ottobre ad marzo, in tutto il territorio Comunale la raccolta verrà effettuata mensilmente.

Relativamente alle frequenze di raccolta, l'Amministrazione Comunale potrà, a seguito di particolari nuove esigenze, modificare i suddetti periodi.

I rifiuti verranno conferiti all'interno di sacchi a rendere, di bidoni in plastica, di cassonetti, oppure come ramaglie legate in fasci. Per volumi di rifiuto superiori ai due metri cubi, il servizio dovrà essere richiesto alla ditta Appaltatrice telefonicamente. Per i grandi produttori il conferimento avverrà all'interno di cassoni scarrabili o benna.

Non dovranno essere raccolti i rifiuti inquinati da materiale estraneo.

I rifiuti così raccolti saranno conferiti, dalla Ditta Appaltatrice all'impianto di compostaggio il rifiuto verde privo di sacchi di plastica ed altre impurità non compostabili.

Nel servizio è compresa anche la raccolta del verde cimiteriale.

**Art. 16**

**GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA**

La raccolta delle frazione UMIDA degli RSU (come definita dall'art.3 del presente Regolamento) viene effettuata con il sistema "porta a porta", con frequenza minima non inferiore a due volte alla settimana. Durante i mesi estivi (di norma dal 15 giugno al 15 settembre) potrà essere richiesto, dalla Giunta Comunale, alla ditta Appaltatrice, un terzo passaggio settimanale per prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.

Ad eccezione delle eventuali zone escluse dal servizio, per l'adesione al compostaggio domestico delle utenze ivi residenti o delle singole utenze aderenti alla suddetta pratica con convenzione approvata dall'Amministrazione Comunale, la raccolta della frazione umida dei RSU verrà eseguita su tutto il territorio due volte alla settimana, nei giorni da concordare con le singole Amministrazioni.

I rifiuti Umidi dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti in materiale biodegradabile di dimensioni e caratteristiche approvate dal Comune e conferiti nei giorni prestabiliti all'interno di idonei contenitori.

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense, ecc. con forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani Assimilati verranno utilizzati appositi contenitori i quali saranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche.

Al lavaggio dei contenitori si dovrà provvedere ai sensi del successivo art.38.

Sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante al punto di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico.

Non dovranno essere raccolti i rifiuti confezionati in sacchetti non approvati dal Comune o inquinati da materiale estraneo.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

**Art. 17**

**COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tassa e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico delle Frazione Organica dei Rifiuti Urbani Domestici (come definita dall'art.2 del presente Regolamento).

Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione Organica dei Rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere, ecc. Potrà essere consentito, in via eccezionale ed a richiesta, l'effettuazione del compostaggio domestico congiunto per un massimo di due famiglie con abitazioni vicine.

Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di Compostaggio, Composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della Frazione Organica dei Rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà

Durante la gestione della struttura del compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- Provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- Assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- Seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Alla Ditta Appaltatrice verranno comunicati i dati relativi degli utenti aderenti al compostaggio domestico, per i quali dovrà essere disattivato il servizio di raccolta.

E' possibile che, in conseguenza delle adesioni dei cittadini a tale attività, si proceda all'esclusione, di questo servizio, di intere vie o zone del Comune.

#### **Art. 18**

#### **GESTIONE DELLE FRAZIONI RECUPERABILI "SECCHIE "**

La raccolta della frazione SECCA degli RSU viene effettuata con il sistema "porta a porta".

La raccolta dovrà essere svolta una volta alla settimana secondo quanto indicato di seguito.

La raccolta riguarderà, a settimane alterne, la CARTA ed il "MULTIMATERIALE"(VETRO, LATTINE, BARATTOLI E CONTENITORI PER LIQUIDI IN PLASTICA).

La carta, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, dovrà essere conferita all'esterno delle abitazioni, od in altro luogo indicato dal Comune, legata in pacchi, o contenuta in scatole di cartone, o comunque confezionata in modo da limitare la dispersione ad opera del vento o di altra causa.

La Ditta provvederà a raccogliere, comunque, anche i rifiuti cartacei che per qualsiasi ragione dovessero spargersi sulle aree attorno al punto di conferimento.

Il multimateriale dovrà essere conferito all'esterno delle abitazioni, od in altro luogo indicato dal Comune. Il rifiuto dovrà essere contenuto sfuso all'interno degli appositi bidoni, o, nel caso in cui questo fosse insufficiente, all'interno di altri contenitori, in cui sia specificata la tipologia del rifiuto contenuta, svuotabili manualmente con facilità da un operatore.

La Ditta provvederà a raccogliere, comunque, anche i medesimi rifiuti che per qualsiasi ragione dovessero spargersi sulle aree attorno al punto di conferimento. La Ditta Appaltatrice sarà comunque responsabile della corrispondenza qualitativa del materiale raccolto. In ogni caso è fatto obbligo alla Ditta di non raccogliere rifiuti contenuti all'interno di sacchi o scatole chiuse non ispezionabili. Non dovranno essere raccolti, inoltre, i rifiuti inquinati da materiale diverso da quello sopra specificato.

A tale riguardo eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto, da parte dei cittadini, delle istruzioni loro fornite, dovrà essere immediatamente segnalata agli Uffici competenti del Comune, per gli opportuni provvedimenti del caso (comprese le istruzioni sull'esecuzione della raccolta, sulla destinazione dei materiali, ecc.).

Per le attività produttive il conferimento potrà avvenire anche con bidoni, cassonetti, benne o scarrabili.

Il lavaggio dei contenitori dovrà essere effettuato ai sensi del successivo art.38.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il Recupero.

Le penali eventualmente applicate dagli impianti di trattamento e recupero, conseguenti alla non idoneità dei rifiuti conferiti, sono da considerarsi a totale carico della Ditta Appaltatrice.

**Art. 19**

**GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCA NON RECUPERABILE**

La raccolta della frazione SECCA NON RICICLABILE dei Rifiuti Urbani e Assimilati (come definita dall'art.3 del presente Regolamento) verrà eseguita su tutto il territorio comunale una volta alla settimana con il sistema "PORTA A PORTA". La frequenza dell'asporto potrà essere aumentata a cura della Giunta Comunale, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.

I rifiuti secchi non recuperabili saranno conferiti in appositi sacchetti ben chiusi.

Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani e Assimilati verranno utilizzati appositi contenitori, i quali verranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche. I cassonetti per la raccolta del rifiuti assimilato secco non riciclabile dovranno essere facilmente riconoscibili e distinguibili da quelli destinati ad altre raccolte.

La pulizia di detti contenitori andrà effettuata con le modalità di cui all'art.38.

I rifiuti così raccolti vengono trasportati ad idoneo centro per la attività di Smaltimento.

**Art. 20**

**GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI**

La raccolta della frazione INGOMBRANTI dei Rifiuti Urbani Domestici (come definita dall'art.3 del presente Regolamento) verrà effettuato con cadenza mensile su tutto il territorio comunale con il sistema "PORTA A PORTA" su chiamata telefonica dell'utente al numero comunicato dalla Ditta Appaltatrice, con almeno 4 giorni di anticipo.

Il giorno previsto per la raccolta, il materiale dovrà essere posto dai cittadini all'esterno dell'abitazione e/o azienda, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

Il conferimento può essere effettuato anche direttamente dal produttore presso l'Ecocentro e/o ad un rivenditore autorizzato.

Successivamente alla raccolta, la Ditta dovrà provvedere ad una cernita del materiale e tale separazione dovrà riguardare:

- frigoriferi, congelatori, surgelatori e condizionatori d'aria;
- televisori, computer, stampanti ed altri apparecchi elettronici;
- rifiuti costituiti da legno trattato;
- rifiuti ferrosi.

Tale distinzione dovrà essere effettuata qualora siano individuabili specifici impianti di trattamento e recupero.

Il servizio effettuato dovrà essere documentato con modalità da concordare con il Comune e svolto secondo le modalità di conferimento stabilite dall'impianto di trattamento. Indicativamente verrà richiesto l'elenco delle utenze servite ed una descrizione dei materiali raccolti.

**Art. 21**

**VERDE PUBBLICO**

Il Comune può richiedere il servizio di raccolta di sfalci d'erba, ramaglie e scarti verdi provenienti dalle aree pubbliche, mediante benne, cassoni scarrabili o simili.

Il trasporto fino all'impianto di stoccaggio e/o trattamento verrà eseguito, dalla Ditta Appaltatrice a seguito di chiamata da parte dell'Ufficio competente del Comune, entro il secondo giorno da quello di richiesta.

**Art. 22**

**GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi di cui all'art.4 del presente Regolamento nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati.

A tal fine il Comune attua la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (PILE, BATTERIE e FARMACI SCADUTI, *CONTENITORI "T" e "F"*) utilizzando i contenitori distribuiti sul territorio del Comune.

Gli svuotamenti saranno effettuati con frequenza mensile e comunque sarà tale da mantenere sempre efficienti e fruibili i punti di raccolta..

Tanto la frequenza quanto la dislocazione dei contenitori potrà essere rivista dall'Amministrazione Comunale secondo le necessità.

I contenitori dovranno essere ben riconoscibili e riportare la scritta indicante la tipologia dei rifiuti raccolti seguita dalle eventuali immagini e descrizioni che facilitino l'individuazione, da parte dell'utenza, della tipologia dei rifiuti da introdurre nei contenitori.

La Ditta appaltatrice è responsabile della gestione dei punti di raccolta e potrà, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, modificare il numero, il tipo e la capienza dei contenitori per migliorare l'efficacia e/o la praticità del servizio, mantenendo sempre e comunque almeno i punti sopraindicati.

La Ditta Appaltatrice dovrà, per tutta la durata del servizio, mantenere i contenitori in condizione di funzionalità, puliti, con scritte sul materiale conferibile ben visibili ed in grado di ricevere il materiale conferito dai cittadini.

La Ditta Appaltatrice provvederà a raccogliere tutti i rifiuti abbandonati attorno ai contenitori ed a mantenere puliti e disinfettati sia i contenitori che le aree circostanti. La disinfezione e bonifica dei contenitori dovrà avvenire almeno trimestralmente.

I rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio, con tutte le accortezze necessarie vista la pericolosità dei materiali raccolti

**Art. 23**

**GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI**

I rifiuti derivanti da attività agricole, quali: involucri dei fertilizzanti e diserbanti, batterie, residui di medicinali usati nella stalla, filtri e oli usati, possono essere conferiti secondo l'accordo sottoscritto tra le associazioni di categoria e la Provincia di Padova e i Bacini di competenza, oppure presso l'Ecocentro.

**Art. 24**

**ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE**

L'Amministrazione Comunale, su propria iniziativa o su indicazione dell'autorità di cui all'art.23 del D.Lgs. n.22/97, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

All'atto dell'istituzione la Giunta Comunale stabilirà le modalità operative e di gestione del nuovo servizio.

**Art. 25**

**FESTE POPOLARI E MERCATI**

In caso di feste popolari organizzate da associazioni, partiti, centri culturali, ovvero in ogni altro caso comunicato ed autorizzato dall'Amministrazione Comunale, la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere, per la durata della manifestazione, alla raccolta dei rifiuti che verranno prodotti, concordando le modalità di espletamento del servizio con l'Ufficio competente del Comune. Quest'ultimo potrà richiedere il posizionamento e lo svuotamento di contenitori di varia volumetria in alcune zone del territorio comunale.

La pulizia e disinfezione dei contenitori eventualmente utilizzati dovrà essere effettuata al termine della manifestazione a carico della ditta appaltatrice.

Quanto sopra indicato è da considerarsi valido anche per i mercati. In tali casi la pulizia e disinfezione dovrà avvenire nei termini che saranno concordati con l'Ufficio competente.

I rifiuti compostabili dovranno essere preventivamente chiusi di norma in sacchi di materiale biodegradabile.

**Art. 26**

**ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

Le associazioni di volontariato che operino senza fini di lucro e dotate delle necessarie autorizzazioni possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei Rifiuti Urbani Domestici e/o Assimilabili o partecipare ad iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale o altri enti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonché dalla programmazione delle attività da realizzarsi a livello di Bacino.

Le attività delle associazioni di volontariato e la collaborazione con il Comune che abbiano carattere continuativo o ricorrente dovranno essere regolate da apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.

**Art. 27**

**CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE**

L'Amministrazione Comunale cura, con l'eventuale coordinamento dell'Ente responsabile di Bacino, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

Almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini.

Inoltre potranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

## Titolo III

### Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani esterni e cimiteriali

**Art. 28**

**DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI**

Il Presente titolo riguarda le attività di Gestione delle seguenti tipologie di Rifiuti Urbani:

- 1) Rifiuti Urbani Esterni, come definiti dal precedente art. n.3;
- 2) Rifiuti Urbani Cimiteriali, come definiti al precedente art.3.

**Art. 29**

**SPAZZAMENTO STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI**

Il servizio di spazzamento verrà eseguito, direttamente dal Comune o tramite la Ditta Appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti, sulle aree, vie e piazze comunali che saranno indicate dalla Giunta Comunale ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico del concessionario.

All'interno delle zone indicate nel comma precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alla strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi;
- g) su richiesta da parte degli Uffici competenti del Comune potrà essere effettuata la pulizia delle aree in cui sono posizionati i contenitori per la raccolta dei rifiuti speciali.

La pulizia delle superfici di cui ai commi precedenti dovrà essere effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi programmati, da effettuarsi in un giorno feriale.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico negli spazi urbani.

Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

**Art. 30**

**PULIZIA CESTINI STRADALI PORTARIFIUTI**

Il servizio comprende:

- a) lo svuotamento dei cestini portarifiuti installati presso le aree pubbliche o di uso pubblico, la sostituzione dei sacchi per la raccolta in essi contenuti e la loro periodica pulizia e disinfezione;
- b) il trasporto ed il conferimento del materiale raccolto.

I cestini stradali saranno svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti con le stesse modalità e periodicità previste per la raccolta dei rifiuti secco non riciclabile di cui all'art.19;

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

**Art. 31**

**PULIZIA DEGLI ARGINI DI FIUMI E DEI CORSI D'ACQUA**

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio Comunale, è a carico degli Enti competenti.

**Art. 32**

**RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI**

Riguarda in particolare la raccolta dei rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e la relativa pulizia.

Tale servizio sarà eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all'impianto di trattamento di trattamento o di smaltimento finale.

Il servizio sarà eseguito su specifica richiesta dell'Amministrazione con le modalità previste nel capitolato speciale d'appalto.

**Art. 33**

**POZZETTI STRADALI - GRIGLIATI**

Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche, i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti.

E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

**Art. 34**

**AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI  
VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti debbono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta.

La pulizia e disinfezione dei contenitori dovrà essere effettuata al termine della manifestazione a carico della ditta appaltatrice.

I rifiuti compostabili dovranno essere preventivamente chiusi di norma in sacchi in materiale biodegradabile.

**Art. 35**

**ALTRI SERVIZI DI PULIZIA**

Il Comune effettua la pulizia periodica di eventuali monumenti pubblici e il diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione e/o spargimenti di eventuali diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi alle persone, al terreno e all'ambiente circostante.

**Art. 36**

**SGOMBERO NEVE**

Al verificarsi di precipitazione nevose il Comune deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci, e dagli spazi prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di sostanze idonee allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

**Art. 37**

**OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA**

Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

**Art. 38**

**LAVAGGIO DEI CONTENITORI**

La pulizia dei contenitori per la raccolta porta a porta è a cura degli utilizzatori che devono adottare modalità operative e detergenti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Assieme ai contenitori dovranno essere puliti e disinfestati pure i luoghi sui quali i contenitori stessi sono stati posizionati.

Nel caso in cui vengano utilizzati contenitori di dimensioni tali da rendere impossibile o disagiata la pulizia da parte degli utenti provvederà il Comune tramite la Ditta Appaltatrice del servizio a pagamento.

**Art. 39**

**PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE  
E DEI TERRENI NON EDIFICATI**

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque da chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvedere anche alle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare, ecc.

**Art. 40**

**AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI**

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti o simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato l'eventuale spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i RSU Interni non riciclabili di cui all'art.19 del presente Regolamento.

All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

**Art. 41**

**CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI**

Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio nel caso di una trattoria agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).

Le strade e le aree pubbliche interessate al passaggio degli automezzi per la campagna bieticola dovranno essere pulite, almeno una volta al giorno nel periodo da agosto ad ottobre, direttamente dalla Ditta che gestisce l'attività agroalimentare e non dagli autotrasportatori.

**Art. 42**

**DISPOSIZIONI DIVERSE**

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori usati per la raccolta delle varie frazioni dei rifiuti è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali a norma di legge e dei Regolamenti Comunali.

**Art. 43**

**AREE DI SOSTA TEMPORANEA**

Le eventuali aree predisposte per sosta temporanea saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree dovranno essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal vigente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare questo servizio di smaltimento.

**Art. 44**

**GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI**

Ai sensi del precedente art.3 per RIFIUTI CIMITERIALI si intendono i rifiuti provenienti da

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

I rifiuti di cui all lett. a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare: i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta e di eventuali strutture annesse.

I rifiuti cimiteriali di cui alle lettere b) e c) sono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi.

In particolare i resti lignei del feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento del feretro andranno, dopo opportuna riduzione volumetrica, raccolti e trasportati in appositi contenitori a tenuta fino ad idoneo impianto di incenerimento.

I residui metallici, come ad esempio lo zinco del feretro, potranno essere recuperati tramite rottamazione dopo che sia stata ottenuta la completa igienizzazione degli stessi.

Le attività di gestione di tali rifiuti sono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno.

# Titolo IV

## Servizi Speciali

### Ecocentro

**Art. 45**  
**FINALITA'**

Il Comune di Bovolenta attiverà un'area attrezzata e custodita (ECOCENTRO) per la raccolta dei rifiuti conferiti direttamente dagli utenti del servizio di asporto dei rifiuti urbani ed assimilati ed eventualmente altri utenti che abbiano stipulato convenzione con il soggetto gestore. L'Ecocentro costituisce un impianto connesso e funzionale con il sistema di raccolta differenziata ed ha come obiettivo quello di sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia secondo i principi di cui al D.Lgs. n.22/97 e successive modificazioni e integrazioni nel rispetto della protezione dell'ambiente e della salute. All'interno dell'area saranno dislocati dei contenitori in cui gli utenti conferiranno i Rifiuti indicati nell'articolo successivo, in particolare:

- contenitori scarrabili;
- contenitori multibenna
- altri contenitori.

I contenitori indicati dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza ed in grado di accogliere il materiale conferito. Quando il contenitore è giunto a riempimento, il materiale dovrà essere trasportato, dalla Ditta Appaltatrice del servizio, al sito di trattamento o smaltimento per ciascuna tipologia del rifiuto.

Qualora la gestione dell'area sia affidata ad una Ditta, la stessa sarà responsabile dell'adeguatezza qualitativa del rifiuto raccolto.

Previo accordo con l'Amministrazione Comunale, tali aree potranno essere utilizzate dalla Ditta Appaltatrice in funzione di un migliore svolgimento del servizio di raccolta .

Qualora fosse possibile, per la disponibilità di impianti, avviare al recupero o trattamento nuove frazioni di rifiuto, come altri elettrodomestici, arredi ...ecc., la Ditta Appaltatrice sarà tenuta a svolgere il servizio su richiesta del Comune.

Potrà essere richiesta la pesatura di alcuni tipi di materiale conferito con rilascio di ricevuta all'utente.

**Art. 46**  
**RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO L'ECOCENTRO**

Le tipologie dei rifiuti raccolte presso l'Ecocentro sono:

- Rifiuti ingombranti non riciclabili e rifiuto secco residuo non più riciclabile;
- Beni durevoli dismessi (frigoriferi, congelatori, condizionatori, televisioni, computer, stampanti, circuiti elettrici, mobili, ecc.);
- Carta e cartone;
- Vetro e lattine;
- Contenitori per liquidi in plastica;
- Altre plastiche (es. teli di nylon, cassette di PE e PP, polistirolo);
- Rifiuti provenienti da attività agricole (involucri per fertilizzanti e diserbanti, batterie, filtri ed oli usati, i residui dei medicinali usati nella stalla, ecc.);
- Metalli ferrosi e non ferrosi;
- Rifiuti inerti da piccoli lavori di manutenzione purché privi di amianto (di sola provenienza domestica);
- Rifiuti a base di amianto (di sola provenienza domestica);
- Rifiuti urbani pericolosi (pile e batterie, farmaci, contenitori "T" e "F", lampade al neon);
- Oli vegetali esausti di origine alimentare;
- Oli minerali esausti usati per autotrazione (di provenienza domestica);
- Accumulatori al piombo (di provenienza domestica);
- Verde (erba, sfalci e ramaglie) e legno non trattato (cassette, bancali, pallets, piccoli pezzi di legno non verniciato);
- Cartucce per stampanti esauste e tonner esauriti;
- Indumenti usati, cuoio, pellame, stracci e altro materiale tessile;
- Pneumatici usati con e senza cerchione (di provenienza domestica);

- Frazione del secco non recuperabile.

Tale lista dovrà essere indicata su apposita segnaletica ed esposta all'ingresso del medesimo.

La Giunta Comunale ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie di rifiuti da accettare all'Ecocentro, secondo gli indirizzi del Consorzio Bacino e previo assenso della Provincia.

#### **Art. 47**

### **ACCESSO ALL'ECOCENTRO**

Il conferimento dei rifiuti presso l'Ecocentro dovrà essere effettuato a cura del produttore. Possono accedere al centro di raccolta esclusivamente gli utenti presenti nel territorio comunale, o gli utenti di comuni convenzionati.

Qualora siano istituiti dall'Amministrazione Comunale servizi integrativi per la raccolta di rifiuti speciali, ai sensi dell'art.21 – comma 5 – del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, i produttori degli stessi rifiuti potranno conferirli al centro di raccolta previa stipula dell'apposita convenzione di cui *allegata* del presente Regolamento.

#### **Art. 48**

### **CONFERIMENTO DI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI**

I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici possono essere conferiti, nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, alle seguenti condizioni:

- I rifiuti devono essere assimilati agli urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art.21 – comma 2, lett. g) – del D.Lgs. n.22/97;
- Il produttore dei rifiuti deve essere regolarmente iscritto a ruolo negli elenchi degli utenti iscritti a tassa per la parte riguardante i rifiuti assimilati conferiti;
- Il produttore dei rifiuti deve essere in possesso dell'autorizzazione comunale al conferimento dei rifiuti all'Ecocentro previa presentazione della domanda secondo lo schema allegato;
- Le quantità e le tipologie di rifiuti conferibili devono essere conformi a quelle indicate nel presente Regolamento.

#### **Art. 49**

### **CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI**

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale istituisca il servizio integrativo di conferimento dei rifiuti speciali presso l'Ecocentro, il produttore può affidare i medesimi allo stesso previa stipula di apposita convenzione, che sarà approvata dalla Giunta Comunale nel momento in cui sarà attivato il servizio.

#### **Art. 50**

### **APERTURA DELL'ECOCENTRO**

I rifiuti potranno essere conferiti nei giorni feriali negli orari decisi dagli Uffici competenti sentito il parere della Giunta Comunale.

#### **Art. 51**

### **ADDETTI ALL'ECOCENTRO**

Durante l'orario di apertura dell'Ecocentro l'addetto al servizio dovrà in particolare provvedere:

- ad istruire ed indirizzare opportunamente gli utenti conferenti;
- a vigilare, anche in base alle disposizioni impartite dal Comune sulla correttezza dei conferimenti, sia relativamente alla qualità dei materiali che ai soggetti conferenti;
- a mantenere l'area ordinata ed efficiente, direttamente o segnalando alla Ditta, eventualmente incaricata della gestione, gli interventi necessari;

- informare con opportuno preavviso la Ditta Appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti circa le necessità di svuotamento dei contenitori;
- a tenere gli eventuali registri di carico e scarico previsti;
- a comunicare all'Ufficio competente del Comune ogni condizione anomala che dovesse verificarsi;
- potranno inoltre essere richieste prestazioni aggiuntive, quali l'identificazione degli utenti, la pesatura in loco del materiale conferito, il rilascio di ricevute, ecc;
- di indossare idonei indumenti di riconoscimento e mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, copricapo, ecc.);
- L'addetto al servizio di custodia e controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto è autorizzato ad applicare le presenti norme;
- di tenere un contegno corretto con gli utenti.

In caso di improrogabile assenza l'addetto alla custodia dovrà avvisare gli Uffici comunali competenti e dovrà procedere alla chiusura dell'Ecocentro ed all'affissione all'ingresso di idoneo avviso.

#### **Art. 52**

### **MODALITA' DI CONFERIMENTO**

L'utente che intende conferire i rifiuti all'Ecocentro deve di norma qualificarsi se non conosciuto personalmente dagli addetti alla custodia, tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione e dovrà dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti.

Per le utenze non domestiche potrà essere verificata la quantità dei rifiuti conferiti.

I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente, qualora egli si presentasse con diverse tipologie di rifiuti, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.

L'utente dovrà rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di custodia e controllo nel rispetto del presente Regolamento. L'addetto al servizio di custodia e controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti all'art.46 o in difformità alle norme del presente Regolamento. L'addetto al servizio di custodia ha inoltre la facoltà di respingere eventuali conferimenti che non siano compatibili con la capacità di stoccaggio dell'Ecocentro indicando contemporaneamente il giorno in cui il conferimento potrà essere effettuato.

E' consentito l'accesso contemporaneo all'Ecocentro di un numero di utenti non superiore alla capacità di controllo da parte del personale preposto.

#### **Art. 53**

### **NORME DI COMPORTAMENTO**

Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori o della recinzione dell'Ecocentro.

#### **Art. 54**

### **GESTIONE DELL'ECOCENTRO**

L'Ecocentro può essere gestito direttamente dal Comune mediante l'impiego del proprio personale oppure mediante affidamento ad una Ditta o tramite accordi con comuni convenzionati.

E' facoltà del Comune affidare la gestione di singoli servizi o frazioni di rifiuto raccolte, ad altra Ditta rispetto a quella che gestisce il servizio di raccolta e trasporto, comprendendo con tale accezione anche le associazioni di cittadini, i gruppi di volontariato, le società cooperative, ecc.

L'eventuale concessionario è tenuto a vigilare sul rispetto del Regolamento di gestione del centro e sulle direttive impartite dal Comune informando gli uffici Comunali sulle richieste di conferimenti anomali per qualità e quantità.

Alla Ditta che gestirà l'impianto potrà essere richiesta la disponibilità di uno o più addetti per la custodia dello stesso e l'eventuale fornitura di:

- contenitori scarrabili;
- contenitori multibenna
- altri contenitori.

**Art. 55**

**COMPITI DELL'APPALTATORE DEL SERVIZIO**

E' compito dell'Appaltatore provvedere alla movimentazione e trasporto nei siti di conferimento o di smaltimento dei rifiuti raccolti presso l'Ecocentro.

Dovrà comunicare eventuali inefficienze, disfunzioni, migliorie o lavori che si rendessero necessari per una corretta gestione dell'Ecocentro.

LA Ditta Appaltatrice dovrà, inoltre, mettere in atto tutte le iniziative e gli adempimenti richiesti dall'Amministrazione Comunale.

## Titolo V

### Validità del Regolamento, controlli e sanzioni

**Art. 56**  
**OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI**  
**E DEI REGOLAMENTI COMUNALI**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs. n.22/97 e successive modifiche ed integrazioni, le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale nonché quanto previsto dagli altri Regolamenti Comunali.

**Art. 57**  
**COMPETENZA E GIURISDIZIONE**

In attuazione al disposto dell'art. n.104, secondo comma, del DPR 24.7.1977 n.616 e dell'art.20 del D.Lgs. n.22/97, le Provincie sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.

Ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. n.22/97 all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle seguenti sanzioni conseguenti:

- all'abbandono o al deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- all'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee;
- al conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani;
- al mancato conferimento dei beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati per i quali è competente il Comune.

Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle ASL, ai sensi della legislazione regionale in materia.

**Art. 58**  
**CONTROLLI E VIGILANZA**

A far tempo dall'istituzione del servizio di raccolta differenziata "porta a porta", la vigilanza urbana assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato degli stessi applicando le sanzioni amministrative previste, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

In caso di accertata inadempienza il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.

Nel caso in cui non sia individuabile il soggetto responsabile dell'abbandono di rifiuti il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

**Art. 59**  
**ACCERTAMENTI**

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente provvedono il Corpo della Polizia Municipale, gli operatori del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda – Socio Sanitaria competente e altri organismi o autorità secondo le loro competenze.

**Art. 60**  
**DIVIETI**

1. E' vietato introdurre negli appositi sacchetti di raccolta sia del rifiuto umido che di quello secco non riciclabile dei materiali estranei;
2. E' vietato l'utilizzo per la raccolta del rifiuto umido di sacchetti che non siano in materiale biodegradabile;
3. E' vietato l'uso di sacchetti di colore e formato diversi da quelli decisi dall'Amministrazione Comunale;
4. E' vietato il conferimento al servizio di raccolta della frazione umida del rifiuto urbano agli utenti che usufruiscono della riduzione della tassa;
5. E' vietato esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti contenenti rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta;
6. E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di sacchetti e bidoncini forniti dall'Amministrazione Comunale per la raccolta dei rifiuti;
7. E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
8. E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
9. E' vietato accatastare rifiuti nelle vicinanze dei contenitori per rifiuti speciali od introdurre nei medesimi rifiuti di natura diversa da quella indicata;
10. E' vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spargimento di olio e simili;
11. E' vietata ogni forma di cernita, o rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio Comunale;
12. E' vietato conferire al servizio pubblico Comunale rifiuti non differenziati o comunque in difformità alle modalità stabilite nel servizio di raccolta.

**Art. 61  
SANZIONI**

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, nonché per le infrazioni alla norme regolamentari del D.Lsg. n.22/97, si applicano le disposizioni di cui agli artt. n.50 e 54 di detto Decreto e quelle previste dalla L.R. n.35/90 e 28/90, successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente Regolamento si osservano le norme stabilite dal Capo I, sez. 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup>, della L.689/81.

L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla vigilanza urbana nonché dai funzionari competenti al controllo del servizio.

Descrizione	Sanzione Minima	Sanzione Massima
Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i sacchetti e/o contenitori sono appositamente costituiti	50.000	300.000
Cernita di rifiuti nei contenitori di raccolta	50.000	300.000
Esporre sacchetti e/o contenitori rifiuti nel giorno e orario diverso da quello di raccolta	50.000	300.000
Danneggiare le attrezzature del servizio pubblico per il servizio di raccolta dei RSU	50.000	300.000
Intralciare l'attività degli addetti al servizio	50.000	300.000
Conferire materiali accesi e non completamente spenti	200.000	1.200.000
Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico	50.000	300.000
Smaltire i rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge (es. immissione in pubblica fognatura)	200.000	1.200.000
Deporre qualsiasi rifiuti al di fuori dei punti di raccolta e/o dei contenitori appositamente istituiti. Lancio di rifiuti dall'esterno dell'Ecocentro.	50.000	500.000
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree pubbliche o private ad uso pubblico	50.000	300.000
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree private e dei cantieri edili o simili	50.000	300.000
Abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi e non ingombranti in area pubblica o privata	50.000	300.000
Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti pericolosi o ingombranti sul suolo o nel suolo e immissione degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee	200.000	1.200.000
Conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta RSU	200.000	1.200.000
L'abbandono di beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati	50.000	300.000
Conferimento di rifiuti presso l'Ecocentro da parte di utenti non autorizzati	50.000	300.000
Scarico presso l'Ecocentro di rifiuti non previsti e non autorizzati	200.000	1.200.000
Conferimento presso l'Ecocentro di rifiuti speciali senza convenzione	200.000	1.200.000
Altre violazioni non contemplate nelle precedenti voci	50.000	500.000
Mancata ottemperanza articolo 39	50.000	300.000



**Art. 62**

**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento, dopo le approvazioni di legge e la ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.

Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

**Allegati**

- Modulo per la richiesta delle ditte di contenitori in comodato d'uso gratuito.
- Schema per conferimento di rifiuti speciali assimilati agli urbani presso l'Ecocentro.

**Allegato :** Richiesta di Autorizzazione al conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani presso l'ecocentro

Al Comune di \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** conferimento rifiuti presso l'ECOCENTRO.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ residente  
a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ in  
qualità di \_\_\_\_\_ della  
ditta \_\_\_\_\_ con sede in  
via \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ ed esercente  
l'attività di \_\_\_\_\_.

**CHIEDE**

Il rilascio dell'autorizzazione al conferimento al Centro Raccolta Differenziata sito in \_\_\_\_\_ dei seguenti rifiuti prodotti dalla ditta in premessa individuata e così caratterizzati:

<b>RIFIUTO (descrizione)</b>	<b>FREQUENZA DI CONFERIMENTO<sup>1</sup></b>	<b>QUANTITÀ (mc o kg)</b>

1) G = Giornaliera, S = Settimanale, M = Mensile, O = Occasionale.